**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEI SETTORI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (in applicazione della DGR 19432 del 19.11.04)**

**TRA**

La Regione Lombardia

**e**

Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi

**e**

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL regionali della Lombardia

**Le Parti, premesso che**

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 intervengono sulla materia dell'apprendistato, introducendo tre tipologie, secondo le previsioni degli articoli 48, 49 e 50 del decreto stesso;
- in data 2 luglio 2004 è stato siglato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
- la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato con deliberazione n. 19432 del 19.11.2004 la decisione di avviare, per un periodo di due anni, l'attuazione dell'apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 276/03 attraverso la sperimentazione di percorsi finalizzati alla elaborazione, alla valutazione ed alla validazione di modelli di intervento (profili formativi, modalità di certificazione dei crediti nonché modalità di eventuale riconoscimento dei titoli);
- le sperimentazioni sopra richiamate, nel rispetto di quanto disciplinato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004,

saranno utilizzate dalla Regione Lombardia per la formulazione della regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato;

**intendono definire, con la presente intesa, in applicazione della disciplina legale e della regolamentazione contenuta nel CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi, gli obiettivi e i contenuti sotto indicati per la realizzazione della sperimentazione dell'applicazione dell'Apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi**

## 1. Obiettivi

Le Parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti della sperimentazione del nuovo apprendistato da raggiungere attraverso un percorso condiviso, i seguenti obiettivi:

a. L'elaborazione di regole condivise relative all'attuazione dei percorsi formativi connessi all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
b. La definizione condivisa dei contenuti dei profili formativi relativi all'attività di formazione formale interna o esterna all'azienda;
c. la definizione di modalità di certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi ed alla loro regolamentazione, ovvero alla costruzione partecipata del sistema regionale delle qualifiche;
d. l'individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali;
e. l'individuazione di criteri e requisiti di riferimento relativi alla capacità formativa delle imprese.

## 2. Contenuti

Le Parti, per quanto attiene l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, al fine di renderne possibile la sperimentazione, fissano i seguenti riferimenti iniziali, che costituiranno la base per le specifiche elaborazioni ed implementazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 1:

- Piano Formativo Individuale: è il percorso formativo dell'apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato, sia per la formazione

presso l'istituzione formativa che per la formazione in azienda ed è definito in termini di obiettivi formativi. In tale ambito è definito altresì il rapporto di collaborazione tra l'impresa e l'istituzione formativa esterna ed in particolare il costante rapporto tra il tutor aziendale e il tutor formativo esterno.

- Profilo formativo:
  - è definito tenendo conto delle indagini nazionali o territoriali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali e del Repertorio nazionale delle professioni attualmente in fase di costituzione, nonché delle indicazioni della Regione Lombardia;
  - è determinato in termini di durata complessiva delle attività formative formali, interne o esterne all'azienda, modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formativi;
  - la sperimentazione prenderà le mosse dall'adozione dei "Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo", redatto con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e approvato dalla Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro, costituita ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 20 maggio 1999, n.179, relativamente ai profili professionali del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi;
  - gli ulteriori e nuovi profili formativi non contemplati dal documento sopra citato dovranno essere preventivamente sottoposti anche su proposta degli Enti Bilaterali Territoriali ad una valutazione di adeguatezza e coerenza con la sperimentazione da parte del Gruppo Tecnico di cui al successivo punto 3;
  - in coerenza con i diversi profili formativi dovrà essere individuata la durata della formazione formale interna o esterna all'azienda, nel complesso non inferiore a 120 ore annuali;
  - la parte relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sarà erogata all'inizio del rapporto di lavoro.
- Formazione per il tutor aziendale: ha durata non inferiore a 12 ore. La formazione è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, in particolare la definizione e la gestione del Piano formativo individuale nonché al rafforzamento dei requisiti e delle funzioni previsti dal D.M. del 28/02/2000.

- Certificazione del percorso formativo: fermo restando il riconoscimento, ai soli fini contrattuali e di legge, dell'inquadramento conseguito al termine del contratto di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista nel percorso formativo formale e non formale avviene mediante:
    - attestazione di frequenza, rilasciata dall'istituzione formativa e dall'azienda, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguono la qualifica finale;
    - certificazione delle competenze: effettuata secondo le metodologie attualmente in fase di definizione a livello regionale e nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001;
    - qualifica professionale, rilasciata secondo le norme vigenti di legge e di CCNL e le indicazioni regionali.
- Individuazione delle aziende interessate: alla presente sperimentazione possono partecipare i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto il 2 luglio 2004 tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, con particolare riferimento all'acquisizione del parere di conformità rilasciato dagli Enti Bilaterali Territoriali ai sensi dell'articolo art. 21 ter – Procedure di applicabilità.
- Nell'ambito della sperimentazione possono essere ricompresi i contratti di apprendistato già stipulati che si conformino alle indicazioni contenute nel presente protocollo d'intesa.
- Individuazione delle istituzioni formative: possono partecipare alla sperimentazione le istituzioni formative attraverso le proprie sedi operative accreditate per la macrotipologia C – formazione continua e permanente ai sensi della D.G.R. 6251/01 "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento" e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. n° 13083 del 23-05-2003 e D.D.G. n° 8498 del 26-05-2003).

### 3. Gruppo Tecnico

La valutazione ed il governo operativo della sperimentazione di cui al presente accordo sarà effettuata dal tavolo tecnico all'uopo costituito dal Direttore Generale FIL della Regione Lombardia ai sensi della DGR 19432 del 19.11.04, composto da rappresentanti delle Parti

firmatarie; in particolare, sarà compito del tavolo tecnico, acquisite le esperienze degli Enti Bilaterali Territoriali, esprimersi in merito a:

- requisiti e caratteristiche dei progetti formativi;
- definizione del modello di Piano Formativo Individuale;
- modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale;
- definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo e registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, anche attraverso proposte formulate dagli Enti Bilaterali Territoriali di settore;
- individuazione di criteri e requisiti per la partecipazione delle imprese alla formazione formale;
- individuazione di modalità e procedure per l'accesso alla formazione individuale finanziata;
- verifica dello stato di avanzamento della sperimentazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione.

Il monitoraggio delle sperimentazioni è effettuato dalla Regione Lombardia nell'ambito della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e nel Comitato Istituzionale di Coordinamento.

La sperimentazione di cui al presente protocollo ha una durata di due anni. Le Parti firmatarie si incontreranno a fronte di eventuali variazioni legislative o contrattuali, per le opportune modifiche e/o integrazioni al presente accordo. La sperimentazione avrà comunque termine all'entrata in vigore della legislazione regionale che dovrà dettare i profili formativi del nuovo apprendistato, ferma restando la validità dei contratti di apprendistato stipulati a tale data.

Letto e sottoscritto:

Regione Lombardia

Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

Milano, 10 gennaio 2005